

**“Regolamento per la concessione di patrocinii e di contributi da parte
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, e in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15, i criteri e le modalità per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2 *(Ambiti di intervento)*

1. I patrocini gratuiti e i contributi dell'Ufficio di presidenza possono essere concessi per iniziative da realizzare, in conformità al Titolo I dello Statuto, aventi le seguenti finalità:
 - a) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
 - b) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte e dello spettacolo;
 - c) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali;
 - d) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica;
 - e) incremento del risparmio energetico e potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili;
 - f) inclusione sociale, lotta alla povertà e all'emarginazione, contrasto alla crisi economica e sociale;
 - g) sostegno alla famiglia e ai minori;
 - h) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con particolare riferimento al diritto allo studio, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del servizio civile;
 - i) promozione delle attività finalizzate alla salvaguardia della salute e al sostegno della dignità della persona, con particolare riferimento alla terza e alla quarta età;
 - j) sostegno ai progetti finalizzati alla riduzione dei disagi derivanti dalle barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione della disabilità;
 - k) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane, nonché alle isole;
 - l) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;
 - m) sviluppo economico e miglioramento della qualità di vita della popolazione, secondo le effettive esigenze e le vocazioni dei diversi territori;

- n) sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva, degli eventi della tradizione sportiva del territorio regionale, di nuovi eventi sportivi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività con particolare attenzione alle giovani generazioni, dell'attività sportiva per i diversamente abili;
- o) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero;
- p) promozione dello sviluppo dell'istruzione e della formazione, con particolare riferimento alla formazione professionale;
- q) sviluppo delle iniziative tese al conseguimento delle pari opportunità in ogni ambito;
- r) promozione della conoscenza delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini e gli enti locali del territorio regionale al fine di favorire la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, anche ai fini della partecipazione del Consiglio al processo decisionale europeo;
- s) promozione e rafforzamento, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, la conoscenza della storia dell'idea di Europa, della storia dell'integrazione europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei;
- t) sostegno ad iniziative di solidarietà e aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura eccezionale.

CAPO II PATROCINI GRATUITI

Art. 3

(Soggetti destinatari)

1. La Presidenza del Consiglio regionale del Lazio può concedere il suo patrocinio gratuito per iniziative promosse da enti pubblici e privati, associazioni di categoria, organismi rappresentativi di forze sociali e sindacali.

Art. 4

(Disposizioni generali)

1. Per patrocinio è da intendersi la più alta espressione di adesione e riconoscimento morale del Consiglio regionale del Lazio, rivolto ad iniziative ricadenti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.
2. La concessione del patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio non comporta l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della iniziativa o manifestazione oggetto di patrocinio.

3. I patrocini gratuiti non possono essere concessi ai soggetti ricadenti nei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5

(Iniziativa ammesse a patrocinio)

1. Il patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio può essere concesso per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 2, concernenti le seguenti iniziative:
 - a) eventi, fiere, manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni;
 - b) iniziative editoriali (libri, guide, manuali) a carattere occasionale e non periodico;
 - c) prodotti multimediali e telematici.

Art. 6

(Iniziativa non ammesse a patrocinio)

1. Il patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio non può essere concesso per le seguenti iniziative:
 - a) richieste che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo, salvo che eventuali utili vengano destinati al compimento di attività di alto rilievo sociale, culturale, benefico e umanitario;
 - b) pubblicazioni di natura commerciale destinate ad essere vendute o distribuite anche se non direttamente;
 - c) eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione e di ogni evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi;
 - d) iniziative chiuse al pubblico o che abbiano come fine esclusivo la propaganda, il proselitismo o la realizzazione di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.

Art. 7

(Modalità di richiesta del patrocinio)

1. La domanda di patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio - Via della Pisana, n. 1301 - 00163 Roma ovvero inviata all'indirizzo di posta elettronica

presidentecrl@regione.lazio.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

2. L'istanza, firmata dal rappresentante legale, deve contenere tutti i dati necessari all'istruttoria per la concessione e i dati identificativi del soggetto richiedente.
3. La domanda di patrocinio deve pervenire, a pena di improcedibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'evento oggetto di richiesta.
4. Le richieste sono approvate dal Presidente e trasmesse all'Ufficio competente per gli adempimenti di pertinenza.

CAPO III CONTRIBUTI

SEZIONE I Contributi per spese di rappresentanza

Art. 8

(Contributi concessi previo avviso)

1. Negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi, ai soggetti di cui all'articolo 10, nonché ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, per iniziative finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio regionale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale regionale e, più in generale, nel contesto nazionale ed internazionale. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul BURL.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di avvisi adottati dal Responsabile della struttura competente, in conformità ad apposito atto di indirizzo dell'Ufficio di presidenza.
3. L'atto di indirizzo di cui al comma 2 stabilisce, in particolare:
 - a) i soggetti destinatari;
 - b) le specifiche finalità e gli obiettivi;
 - c) l'ambito territoriale di svolgimento delle iniziative;
 - d) le risorse finanziarie da destinare;
 - e) il periodo di realizzazione delle iniziative.
4. Gli avvisi adottati ai sensi del comma 2, devono, inoltre, contenere:
 - a) i termini e le modalità di presentazione delle domande;

- b) la modulistica necessaria, ivi compresa quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
 - c) le modalità, i criteri e i tempi di valutazione delle domande.
5. Le richieste di contributo pervenute sono sottoposte alla valutazione di una commissione nominata dal Responsabile della struttura competente. La commissione svolge l'istruttoria delle domande pervenute e provvede, tra l'altro, a redigere la graduatoria delle richieste finanziabili. Il Responsabile della struttura competente trasmette la graduatoria all'Ufficio di presidenza che l'approva con propria deliberazione.

Art. 9

(Contributi concessi su istanza di parte)

1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere concessi, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, previa istruttoria della struttura competente, su istanza di parte da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'iniziativa, anche sotto forma di quota di adesione o partecipazione, per iniziative ritenute particolarmente idonee a mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio regionale.

SEZIONE II

Contributi a favore di iniziative di interesse regionale

Art. 10

(Soggetti destinatari)

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi ai soggetti:
- a) inseriti nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, e loro articolazioni;
 - b) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

Art. 11

(Contributi concessi previo Avviso)

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, l'Ufficio di presidenza può concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 10, per la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul BURL.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di avvisi adottati dal Responsabile della struttura competente, in conformità ad apposito atto di indirizzo dell'Ufficio di presidenza.
3. L'atto di indirizzo di cui al comma 2 stabilisce, in particolare:
 - a) i soggetti destinatari;
 - b) le specifiche finalità e gli obiettivi;
 - c) l'ambito territoriale di svolgimento delle iniziative;
 - d) le risorse finanziarie da destinare;
 - e) il periodo di realizzazione delle iniziative.
4. Gli avvisi adottati ai sensi del comma 2, devono, inoltre, contenere:
 - a) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) la modulistica necessaria, ivi compresa quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
 - c) le modalità, i criteri e i tempi di valutazione delle domande.
5. Le richieste di contributo pervenute sono sottoposte alla valutazione di una commissione nominata dal Responsabile della struttura competente. La commissione svolge l'istruttoria delle domande pervenute e provvede, tra l'altro, a redigere la graduatoria delle richieste finanziabili. Il Responsabile della struttura competente trasmette la graduatoria all'Ufficio di presidenza che l'approva con propria deliberazione.

Art. 12

(Concessione di contributi su istanza di parte)

1. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere concessi, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, previa istruttoria della struttura competente, su istanza di parte da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'iniziativa, per iniziative ritenute particolarmente meritevoli ovvero per iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

Art. 13

(Iniziative e soggetti esclusi dal contributo)

2. Non possono beneficiare dei contributi di cui alla Sezione I e alla Sezione II del presente Capo:

- a) le domande finalizzate alla beneficenza;
 - b) le iniziative per le quali la richiesta di contributo sia già stata presentata alla Giunta regionale.
3. I contributi non possono essere concessi a persone fisiche e ai soggetti ricadenti nei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14

(Entità dei contributi)

1. Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa.
2. Il costo complessivo dell'iniziativa deve essere dichiarato dal soggetto proponente e risultare da un piano previsionale di spesa che indica in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, e il contributo richiesto.
3. Per ciascuna iniziativa, il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati, non può superare il costo complessivo dell'iniziativa.

Art. 15

(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - b) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% del contributo richiesto;
 - c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
 - d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
 - e) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.);
 - f) servizi editoriali e tipografici;
 - g) premi e riconoscimenti non in denaro;
 - h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;
 - i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.
2. Le spese possono essere intestate a soggetti diversi dal beneficiario esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) iniziativa affidata a comitati promotori o associazioni senza scopo di lucro iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che abbiano un rapporto

- diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario da almeno due annualità, desumibile da atti o provvedimenti amministrativi;
- b) iniziativa affidata alla pro loco, tramite atto o provvedimento amministrativo a cura del soggetto ammesso a contributo.

Art. 16

(Spese non ammissibili)

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) acquisto di beni mobili registrati;
 - c) acquisto di beni durevoli;
 - d) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;
 - e) mera beneficenza;
 - f) erogazioni liberali ad enti pubblici o privati;
 - g) rimborsi spese genericamente definiti;
 - h) spese giustificate con scontrini cc.dd. non "parlanti";
 - i) compensi per rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dei soggetti beneficiari.

Art. 17

(Termini di svolgimento dell'iniziativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, le iniziative riferite a contributi concessi su istanza di parte devono essere avviate entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
2. Il beneficiario può richiedere, entro il termine perentorio di tre giorni antecedenti alla data prevista per l'avvio dell'iniziativa, una modifica delle date di svolgimento della stessa, motivandone la necessità. Il mancato rispetto del termine, previsto ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 25, comporta la decadenza dal contributo concesso.
3. In caso di mancato riscontro da parte del Responsabile della struttura competente, la richiesta si intende accolta.

Art. 18

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.

2. Il soggetto beneficiario deve presentare, a pena di decadenza dal contributo concesso, entro il termine perentorio di novanta giorni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa, ovvero entro il termine diverso previsto dagli avvisi di cui agli articoli 8 e 10, su modulo intestato e a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione:
 - a) dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
 - b) tabella analitica delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
 - c) copia della documentazione contabile e fiscale inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
 - d) materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa;
 - e) provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto.
3. In fase di erogazione, il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto delle spese sostenute presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato.

Art. 19

(Decadenza e rinuncia)

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
 - a) qualora non abbia avviato l'iniziativa riferita a contributo concesso su istanza di parte entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
 - b) qualora dalla documentazione di rendicontazione, o dai controlli effettuati, l'iniziativa risulti difforme da quella prevista nella domanda;
 - c) qualora non venga rispettato quanto previsto all'articolo 14, comma 3;
 - d) qualora non venga rispettato il termine di cui all'articolo 17, comma 2;
 - e) qualora presenti la rendicontazione oltre il termine previsto all'articolo 18, comma 2.
2. Il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile della struttura competente.
3. Il beneficiario può rinunciare al contributo.
4. L'avvio dell'iniziativa prima della pubblicazione della graduatoria, ovvero del provvedimento di concessione del contributo, deve intendersi quale rinuncia.

CAPO IV

CONTRIBUTI NELL'AMBITO DI ACCORDI STIPULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 20

(Accordi)

1. L'Ufficio di presidenza può realizzare direttamente iniziative negli ambiti di intervento dell'articolo 2 anche attraverso accordi con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), da concludere ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività amministrative di interesse comune, con effettiva condivisione di compiti e di responsabilità.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza può concedere contributi nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
3. Ai fini di cui al comma 1, sulla base dell'istruttoria eseguita dal Responsabile della struttura competente, il Presidente del Consiglio può concludere l'accordo previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

CAPO V CONTRIBUTI STRAORDINARI

SEZIONE I Contributi in caso di calamità naturali

Art. 21

(Contributi straordinari a favore delle comunità regionali colpite da calamità naturali)

1. L'Ufficio di presidenza può concedere, con deliberazione motivata, contributi straordinari agli enti locali della Regione colpiti da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale ai sensi della vigente normativa in materia, diretti alla realizzazione di interventi a favore delle comunità interessate.
2. Sono finanziabili ai sensi del comma 1 gli interventi tesi a:
 - a) assicurare i servizi di soccorso e assistenza alle comunità interessate;
 - b) ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici;
 - c) ridurre il connesso rischio residuo;
 - d) tutelare la pubblica e privata incolumità;
 - e) ricostruire, ripristinare e riparare strutture e infrastrutture pubbliche.
3. Gli interventi devono essere avviati in costanza di dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità naturale e possono essere conclusi successivamente alla scadenza della stessa.

Art. 22

(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese per l'acquisto di servizi alla persona, effettuate esclusivamente a favore delle persone residenti nel territorio colpito dalla calamità naturale, anche sulla base di parametri definiti dal relativo regolamento comunale, riguardanti:
 - i. l'assegno fisso mensile, per il solo periodo di durata della dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità naturale, per coloro che hanno perso il posto di lavoro a seguito della calamità naturale;
 - ii. i buoni da spendere in esercizi commerciali convenzionati per l'acquisto di generi alimentari;
 - iii. i buoni per l'acquisto di farmaci;
 - iv. il pagamento di utenze domestiche di prima necessità;
 - v. il sostegno parziale o totale nel pagamento di rette di frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia;
 - vi. i buoni per l'acquisto di libri scolastici;
 - vii. il trasporto scolastico straordinario post-calamità naturale;
 - viii. l'assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti o fragili;
 - ix. i canoni concernenti la sistemazione in alloggio in locazione temporanea ovvero per sistemazione alloggiativa alternativa in strutture alberghiere e similari.
 - b) spese di altra natura effettuate per lo svolgimento di una serie di attività strettamente connesse e conseguenti al verificarsi della calamità naturale e al ripristino di una situazione di normalità successivamente ad essa, riguardanti:
 - i. il pagamento di indennità di occupazione, il ristoro dei danni e la riduzione in ripristino dei beni immobili utilizzati come aree di accoglienza;
 - ii. il pagamento di indennità di requisizione;
 - iii. l'acquisto di prefabbricati modulari abitativi rimovibili;
 - iv. i lavori di ripristino, riparazione e potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici;
 - v. i lavori di ricostruzione, ripristino e straordinaria manutenzione di strutture e infrastrutture pubbliche che hanno subito danneggiamenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici;
 - vi. i lavori di demolizione selettiva di edifici pericolanti nonché di raccolta selettiva e cernita dei materiali derivanti dal crollo di edifici pubblici e privati, in conformità con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 23

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti destinatari dei contributi di cui alla presente sezione, sono disciplinate con atto del Responsabile della struttura competente.
2. La documentazione di rendicontazione deve essere comunque prodotta entro e non oltre due anni dalla concessione del contributo, fatta salva la proroga di tale termine deliberata dall'Ufficio di presidenza a seguito di una motivata richiesta presentata dal soggetto destinatario dello stesso.
3. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente alla produzione della documentazione di rendicontazione finale così come disciplinata dall'atto di cui al comma 1.
4. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può stabilire una anticipazione non superiore al 70% del contributo concesso. In tal caso l'anticipazione è erogata successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1, mentre il saldo del contributo è erogato successivamente alla produzione della documentazione di rendicontazione.

SEZIONE II

Contributi in caso di eventi eccezionali

Art. 24

(Contributi straordinari per eventi eccezionali)

1. L'Ufficio di presidenza può concedere, con deliberazione motivata, contributi straordinari agli enti locali della Regione per iniziative a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali.
2. Sono finanziabili, ai sensi del comma 1, gli interventi riferiti ai seguenti ambiti:
 - a) prima accoglienza;
 - b) approvvigionamento di materiale di pronta accoglienza, di presidio medico e di pronto soccorso;
 - c) predisposizione di servizi di soccorso e assistenza alle comunità interessate;
 - d) promozione di attività scolastiche e di formazione professionale;
 - e) sostegno e tutela della popolazione fragile, con specifico riferimento alla terza età e alle disabilità.

Art. 25

(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e per l'igiene della persona, di presidi medicali;
- b) spese per l'acquisto di servizi alla persona riguardanti:
 - i. buoni da spendere in esercizi commerciali per l'acquisto di generi alimentari;
 - ii. buoni per l'acquisto di farmaci;
 - iii. buoni per l'acquisto di libri scolastici;
 - iv. canoni concernenti la sistemazione in alloggio, in locazione temporanea, ovvero per sistemazione alloggiativa alternativa in strutture alberghiere e similari;
- c) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 50% del contributo richiesto;
- d) rimborsi spese ad operatori intervenuti, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;
- e) compensi per professionalità coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa.

2. Non è ammissibile il conferimento di denaro.

Art. 26

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti destinatari dei contributi di cui alla presente Sezione, sono disciplinate con atto del Responsabile della struttura competente.
2. La documentazione di rendicontazione deve essere comunque prodotta entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione delle attività riferite alla concessione del contributo, fatta salva la proroga di tale termine deliberata dall'Ufficio di presidenza a seguito di una motivata richiesta presentata dal soggetto destinatario dello stesso.
3. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente alla produzione della documentazione di rendicontazione finale così come disciplinata dall'atto di cui al comma 1.
4. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può stabilire una anticipazione non superiore al 70% del contributo concesso. In tal caso l'anticipazione è erogata successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1, mentre il saldo del contributo è erogato successivamente alla produzione della documentazione di rendicontazione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Uso del logo del Consiglio regionale)

1. I soggetti beneficiari dei patrocini e dei contributi devono apporre sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario, in modo evidente e congruo alla dignità istituzionale, il logo del Consiglio regionale del Lazio.
2. Qualora l'utilizzo del logo sia riferito ad iniziative concernenti pubblicazioni, il soggetto richiedente deve inviare al Consiglio regionale almeno dieci copie della pubblicazione.
3. L'uso del logo è collegato sempre ed esclusivamente all'iniziativa approvata e la validità dell'uso corrisponde indifferibilmente alla durata dell'iniziativa.
4. La mancata apposizione o l'utilizzo del logo secondo modalità difformi da quanto prescritto può comportare, nei casi più gravi, e, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'immagine del Consiglio regionale, la revoca del patrocinio o del contributo concesso.

Art. 28

(Controlli)

1. La struttura competente si riserva la facoltà, anche a campione e senza alcun preavviso, di inviare propri delegati nel corso delle iniziative per accertarne il reale svolgimento ovvero l'effettivo stato di attuazione delle stesse.

Art. 29

(Pubblicità, trasparenza, trattamento dati personali)

1. La concessione dei patrocini e dei contributi, ai sensi al presente regolamento, avviene nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.

Art. 30

(Dotazione finanziaria)

1. Il Consiglio regionale prevede ogni anno, nell'ambito del proprio bilancio di previsione, le disponibilità finanziarie da destinare alle tipologie di interventi del presente regolamento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
2. Le spese di cui al Capo III, sezione I gravano nell'ambito della missione 1, programma 1, capitolo U01008. Le spese di cui al Capo III, sezione II gravano nell'ambito della missione 1, programma 1, capitoli U01023, U01025 e U01039.

3. Alle iniziative finanziate con le procedure di cui all'articolo 11 è destinato annualmente almeno il cinquanta per cento dello stanziamento previsto sui capitoli U01023, U01025 e U01039.

Art. 31

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della L.R. 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della L.R. 16 novembre 2015, n. 15", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Art. 32

(Norma transitoria)

1. Alle istanze per la concessione o per l'erogazione di contributi presentate ai sensi del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della L.R. 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della L.R. 16 novembre 2015, n. 15", approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, il cui procedimento non sia ancora concluso all'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.